

MISURE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI PRIVATI

Con la circolare n.30/2009, di seguito allegata, il ministero del lavoro chiarisce una deroga prevista dal dlgs n.106/2009 nuove norme in materia di sicurezza del lavoro che modifica il dlgs n.81/2008 (TU sicurezza).

Una delle novità del decreto legislativo del 2009 è la previsione di una specifica ipotesi di disapplicazione dell'obbligo per il committente di designare: prima dell'affidamento dei lavori il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e contestualmente all'affidamento dei lavori il coordinatore per la progettazione.

In deroga al TU sicurezza il nuovo dlgs prevede nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100 mila euro, la possibilità per il committente di nominare solo il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

CIRCOLARE N. 30/2009



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'attività ispettiva
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/10/2009
Prot. 25 / SEGR / 0016219

Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all'oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l'articolo 90, comma 11, dispone quanto segue: *“La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”*.

Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo

coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione.

Al riguardo, appare necessario chiarire che – come espressamente previsto dalla norma citata – in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.